

Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, sentenza 27 dicembre 2010  
(est. Giusi Ianni)

*omissis*

### PREMESSO IN FATTO

S e C, rispettivamente moglie e figlio di CC, deceduto il 31 gennaio 1987 a causa di carcinoma polmonare microcitoma, hanno convenuto in giudizio la British American Tobacco – B.A.T. Italia s.p.a. (di seguito BAT Italia s.p.a.) e l'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti a causa del decesso del congiunto, provocato dal consumo prolungato di sigarette, la cui pericolosità non sarebbe stata oggetto di adeguata informazione da parte della società produttrice.

La Bat Italia s.p.a., costituendosi in giudizio, ha eccepito, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dagli attori, essendo decorsi oltre 20 anni dal decesso del C, le cui cause furono sin da subito note ai congiunti.

Sempre in via preliminare, la medesima società ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda introduttiva, potendosi le carenze informative allegate dagli attori al più ascrivere a condotte omissive dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, peraltro a ciò obbligata solo dalla legge 428/1990, entrata in vigore dopo il decesso del C.

Ha dedotto, infine, l'infondatezza nel merito della richiesta risarcitoria, essendo notori i danni cagionati dal fumo ben prima dell'imposizione degli *health warnings* da parte del legislatore.

Si è costituito in giudizio anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze (inglobante l'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato), eccependo, in via pregiudiziale e assorbente, l'incompetenza per territorio di questo Tribunale, per essere la controversia attratta, ex artt. 25 c.p.c. e 7 RD 1611/1933, dal Tribunale di Catanzaro, nel cui distretto ha sede l'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso è cui è domiciliato, *ex lege*, il Ministero convenuto.

La causa è stata trattenuta in decisione alla luce della spiegata questione preliminare dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Lamezia Terme.

### RITENUTO IN DIRITTO

1. Giova, anzitutto, premettere che la decisione sulla questione preliminare della competenza di questo Tribunale a conoscere della domanda proposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la forma dell'ordinanza in forza delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge 69/2009, applicabili *ratione temporis* al presente procedimento in quanto introdotto dopo il 4 luglio 2009. La riforma, peraltro, non ha posto alcuna distinzione in relazione al tipo di incompetenza su cui la decisione interviene (cfr., in particolare, la nuova formulazione dell'art. 279 c.p.c.), sicché ritiene questo giudice di poter adottare la forma dell'ordinanza anche ove sia eccepita una forma di competenza territoriale inderogabile, come accade nel caso di specie (e ciò anche alla luce della natura sostanziale di sentenza del presente provvedimento, su cui si veda *infra*, punto 3). Il contraddittorio sulla questione, oltre ad essere approfonditamente radicato negli stessi scritti introduttivi delle parti, è stato favorito con la concessione di termine per il deposito di note illustrative, antecedentemente all'udienza di precisazione delle conclusioni. Ritiene, invece, il Tribunale che non debba trovare applicazione

per la decisione sulla sola questione di competenza il sub-procedimento delineato per la fase decisoria dall'art. 190 c.p.c., con la previsione di termini perentori per lo scambio di comparse conclusionali e repliche, venendo, altrimenti, del tutto frustrato l'intento semplificativo sotteso alla modifica legislativa (in tal senso si veda anche, tra le prime pronunce di merito, Trib. Varese, ord. del 23 aprile 2010).

2. Tanto premesso, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata (tempestivamente, ex artt. 38, 166 e 167 c.p.c.) dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è fondata e deve trovare accoglimento nei termini che seguono.

Ai sensi, infatti, del combinato disposto degli artt. 6 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 e dell'art. 25 c.p.c., per le cause di cui sia parte un'amministrazione dello Stato vale una particolare regola di determinazione della competenza per territorio (c.d. regola del foro erariale o foro dello Stato), in forza della quale la competenza si radica dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie.

La *ratio* di tale regola è, evidentemente, quella di agevolare la difesa in giudizio dello Stato, nei casi in cui la stessa, per legge, è demandata all'Avvocatura dello Stato, organizzata in distretti coincidenti con quelli delle varie Corti di Appello. Si tratta, peraltro, di una ipotesi di competenza territoriale non derogabile, neppure per accordo delle parti (art. 28 c.p.c.).

Nel caso di specie, parte attrice ha convenuto in giudizio, oltre alla Bat Italia s.p.a., anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pretendendo di essere risarcita da quest'ultimo in ordine al danno sofferto per un'asserita carenza informativa in ordine ai danni da fumo patiti dal congiunto CC.

Poiché, pertanto, il foro che sarebbe competente secondo le regole ordinarie è quello di Lamezia Terme, individuato dagli attori come *forum commissi delicti* (senza contestazioni, sul punto, da parte dei convenuti), la presenza in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze determina il radicarsi della competenza presso il Tribunale distrettuale di Catanzaro, dinanzi al quale, pertanto, le parti devono essere rimesse.

Non osta a tale conclusione il fatto che nel giudizio sia stata convenuta anche la BAT Italia s.p.a., trovando applicazione la regola del foro erariale anche in presenza di pluralità di convenuti - come testualmente affermato dall'art. 6 RD 1611/1923 - indipendentemente, peraltro, dalla qualità di litisconsorte necessario o facoltativo dell'Amministrazione o dall'esistenza di un vincolo di inscindibilità o dipendenza tra le cause fatte confluire nel medesimo processo (Cass. ordinanza del 22 luglio 2004, n. 13796).

Non colgono nel segno, infine, le deduzioni degli attori, secondo cui l'eccezione di incompetenza sarebbe inammissibile in quanto non corredata dall'indicazione del foro alternativamente competente secondo il criterio del *forum destinatae solutionis*: tralasciando, infatti, la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza nel caso di specie, ex art. 9 rd 1611/1933, la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il ricorrere di un'ipotesi di competenza territoriale inderogabile è incompatibile con il pretendere che quando l'eccezione venga formulata dalla difesa erariale sia completa (Cass. 7 agosto 2008, n. 21413), essendo l'allegazione dei fori ritenuti competenti funzionale al formarsi di un accordo delle parti, secondo la disciplina di cui all'art. 28 c.p.c. non applicabile, come detto, nel caso di specie. Non è in grado di scalfire tale conclusione neppure la riforma del 2009, che ha imposto l'indicazione del foro ritenuto competente anche per le ipotesi di competenza territoriale inderogabile (eliminando, dall'art. 38 c.p.c., l'inciso che imponeva tale indicazione solo per le fattispecie diverse da

quelle prese in considerazione dall'art. 28 c.p.c.). A parere di questo giudice, infatti, la "completezza" dell'eccezione, pretesa dalla giurisprudenza per i casi di competenza derogabile, non ha ragione di essere ove debba trovare applicazione la regola del foro erariale, sia perché la disciplina di cui agli artt. 25 c.p.c. e 7 DPR 1611/1933 continua ad essere sottratta alla disponibilità delle parti, sia perché il foro erariale attrae la competenza di tutti gli uffici facenti parte del distretto sede di Corte di Appello, sicché un onere "rafforzato" potrebbe, al più, pretendersi ove il *thema decidendum* formatosi per effetto delle deduzioni delle parti porti ad un possibile conflitto tra diversi fori erariali (come è, ad esempio, nel caso preso in esame da Cass. 30 luglio 2004, n. 14718). Nel caso di specie, né la difesa erariale né l'altra convenuta muovono alcuna contestazione sul foro individuato come competente dall'attore secondo le regole ordinarie (tant'è che la stessa Avvocatura distrettuale indica quale foro competente ex art. 25 c.p.c. il Tribunale di Catanzaro proprio sulla base di tale individuazione), per cui nessun onere ulteriore poteva pretendersi ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione. Senza contare che, nella vicenda in esame, anche il *forum destinatae solutionis* condurrebbe al Tribunale di Catanzaro - indicato quale competente dalla difesa erariale - dovendosi esso identificare, sulla base delle norme di contabilità pubblica (art. 54 R.D. del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 278, lett. d), 287 e 407 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827), con il luogo in cui ha sede l'ufficio di Tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato (cfr., *ex plurimis*, Cass. 5270/2001, 15465/2000, 9736/2000).

D'altra parte, la stessa dottrina sfavorevole ad un'interpretazione "correttiva" dell'art. 38 c.p.c., sostanzialmente ablativa della modifica apportata dalla legge 69/2009, muove dal presupposto che la ratio della norma non sia solo quella di favorire l'accordo sulla competenza, bensì anche quella di manifestare la serietà dell'eccezione della parte: trattasi, all'evidenza, di finalità che nessuna utilità può avere ove venga eccepita la competenza del foro erariale, che risponde ad un'esigenza di agevolazione della Pubblica Amministrazione ritenuta meritevole di tutela dallo stesso legislatore e che, come tale, non può, di regola, ascriversi ad un intento dilatorio della parte.

Deve, pertanto, dichiararsi la competenza del Tribunale di Catanzaro, dinanzi al quale le parti vengono rimesse ai sensi dell'art. 50 c.p.c.. Il termine per la riassunzione viene fissato in mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza.

3. Benché anche a seguito della riforma operata dalla legge 69/2009 l'art. 91 c.p.c. continui a collegare la regolamentazione delle spese e competenze di lite alla "sentenza" che chiude il processo, ritiene questo giudice di dover provvedere sulle spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale con la presente ordinanza. Ciò sia in ragione della natura decisoria del provvedimento che, malgrado la forma dell'ordinanza, definisce in via definitiva una questione pregiudiziale controversa tra le parti, con natura sostanziale di sentenza; sia sulla base di un'interpretazione analogica dell'art. 702 ter c.p.c., che impone la regolamentazione delle spese e competenze di lite nell'ordinanza che definisce il giudizio svoltosi con rito sommario, avente anch'essa natura decisoria; sia, infine, dell'ulteriore analogia con quanto previsto dall'art. 669 septies c.p.c., che impone la regolamentazione delle spese di lite in caso di dichiarazione di incompetenza da parte del giudice del cautelare. Ulteriori argomenti possono trarsi dal nuovo codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in vigore dal 16 settembre 2010), il quale all'art. 26 dispone che il giudice provvede sulle spese di giudizio "quando emette una decisione", indipendentemente, quindi, dalla forma di essa (lo stesso

codice prevede, infatti, l'ordinanza quale provvedimento definitivo delle questioni sulla competenza). D'altra parte, a voler diversamente opinare, l'unica alternativa possibile sarebbe rimettere al giudice che deciderà sul merito l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., con il rischio che una simile pronuncia non abbia mai luogo, ad esempio per mancata riassunzione del processo nel termine di cui all'art. 50 c.p.c.

Le spese vengono, quindi, poste a carico degli attori, che con la propria condotta hanno dato causa allo svolgimento del processo dinanzi ad un giudice incompetente secondo le regole generali.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Lamezia Terme, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente decidendo sull'eccezione di incompetenza per territorio spiegata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25 marzo 2010, rispetto alla domanda proposta da S e S con atto di citazione portato alla notifica il 30 dicembre 2009, diretto anche alla British American Tobacco – BAT Italia s.p.a., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione sul punto, così provvede:

1. ~~Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lamezia Terme in favore del Tribunale di Catanzaro;~~
2. ~~Rimette le parti dinanzi al Tribunale di Catanzaro, fissando per la riassunzione del giudizio il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza, ex art. 50 c.p.c.;~~
3. ~~Condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Bat Italia s.p.a., che liquida, per ciascuna delle parti costituite, in complessivi euro 1.836,00, di cui euro 771,00 per diritti ed euro 1.065,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;~~
4. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Lamezia Terme, 27 dicembre 2010

Il giudice  
dott.ssa Giusi Ianni